



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di giovedì 1 Luglio 2021

EDITORIALI

[Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 28 giugno](#)
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

IVA

[Le vendite a distanza intracomunitarie e il regime OSS UE](#)
di Clara Pollet, Simone Dimitri

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Irapp non dovuta anche se è stata presentata la dichiarazione](#)
di Lucia Recchioni

LAVORO E PREVIDENZA

[L'iscrizione Inps dell'incaricato alle vendite](#)
di Laura Mazzola

CRISI D'IMPRESA

[“Cram down” fiscale con il dissenso dell'Amministrazione finanziaria](#)
di Caterina Bruno

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

[M&A studi dentistici: i vantaggi](#)
di Riccardo Conti di MpO & Partners

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Come fare impresa oggi

di Luisa Capitanio – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 28 giugno

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **48esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata alla disciplina delle **società di comodo**, mentre nel corso dello speciale **“agevolazioni edilizie”** è stata analizzata la **detrazione spettante per l’acquisto o la costruzione di box auto**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, inoltre, è stata esaminata la **destinazione delle partecipazioni e la loro classificazione in bilancio**, mentre nella rubrica dedicata alla **finanza agevolata** di Golden Group, è stato trattato il tema del **bando Isi Inail 2020**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: le **risposte** verranno caricate, a partire da oggi, sulla **Community di Euroconference In Diretta** su Facebook, nonché nella sezione materiali di **Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution**.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO NELL'ATTIVO CIRCOLANTE

2. COVID-19 E SOCIETÀ DI COMODO: TERMINI PER L'ISTANZA DI INTERPELLO

1. SISMABONUS ACQUISTI E SISMABONUS PER L'IMPRESA DI COSTRUZIONE

Per aderire alla **Community** di **Euroconference** **In Diretta** ?
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

10

Detrazione box auto e bonus mobili

Se prendo detrazione box auto posso fruire anche di detrazione per acquisto mobili?

R.R.

No, in questo caso non è possibile beneficiare della detrazione per l'acquisto di mobili.

9

Disapplicazione disciplina società di comodo e liquidazione

Srl messa in liquidazione novembre 2020. Ora deve fare la dichiarazione del periodo ante-liquidazione. Posso chiedere la disapplicazione per le non operative? Per quali esercizi vale?

D.T.

Lo stato di liquidazione societaria, come noto, non consente la disapplicazione automatica della disciplina delle società non operative.

Si presume, pertanto, che il Collega faccia riferimento all'impegno assunto dalle società in liquidazione di cancellarsi dal Registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.

La causa di disapplicazione opera:

- per il periodo d'imposta in corso alla data di assunzione dell'impegno,
- per il periodo d'imposta precedente,
- per il periodo d'imposta successivo.

In merito al caso prospettato, tuttavia, dubbi sorgono sulla possibilità di ricorrere a questa causa di disapplicazione, in quanto l'impegno viene assunto in una dichiarazione presentata per un periodo d'imposta in cui la società non è ancora in liquidazione.

Anche dal punto di vista “operativo”, poi, la società avrebbe pochissimo tempo per procedere

alla cancellazione, dovendo la stessa avvenire entro il 30.11.2021 (ovvero il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo successivo, ovvero dal giorno in cui la società è stata messa in liquidazione al 31.12.2020).

Più condivisibile sarebbe invece la scelta di ricorrere a questa causa di disapplicazione nella dichiarazione relativa al primo periodo di liquidazione societaria: in questo caso, infatti, il termine per la cancellazione sarebbe fissato al 30.11.2022.

8

Sismabonus acquisti e detrazione box auto. Cumulabilità

Sismabonus acquisti si cumula con detrazione box auto? 96.000 + 96.000?

G.V.

No, non è possibile il cumulo. Si rinvia, a tal proposito, alla risposta all'istanza di interpello n. 191/2021, con la quale l'Agenzia delle entrate ha precisato che “*l'agevolazione spetta per l'acquisto dell'immobile residenziale e, nel caso di atto unico di acquisto relativo ad appartamento e pertinenza, si potrà beneficiare della detrazione sul costo complessivo entro il limite di spesa stabilito*”.

7

Costruzione box auto: importo della detrazione

Un contribuente proprietario di un'area pertinenziale deve realizzare un parcheggio auto. I lavori sono affidati ad un'impresa edile. Il costo da considerare ai fini del credito di imposta è quello fatturato dall'impresa?

S. G.

La detrazione per l'acquisto dei box auto è parametrata sempre alle spese sostenute per la realizzazione della rimessa, sia nel caso in cui la stessa sia costruita (in economia o affidando l'appalto a terzi) sia nel caso in cui sia acquistata (e, in quest'ultimo caso, le spese per la realizzazione devono essere attestate dal venditore).

6

Società cancellata senza liquidazione: disapplicabile la disciplina delle società di comodo?

In dichiarazione, per una società che si è sciolta ed è stata cancellata direttamente senza liquidazione per il venir meno pluralità dei soci bisogna flaggare l'impegno allo scioglimento? Premesso che è stata chiusa nel 2020

S. V.

Sebbene non possano essere richiamati chiarimenti ufficiali sul punto, si ritiene che le società di persone che si sciolgono senza prima essere messe in liquidazione non possano beneficiare della causa di disapplicazione automatica in esame.

In questi casi, infatti, l'impegno sarebbe assunto in un momento in cui la società non si trova in uno stato di liquidazione.

5

Società in perdita sistematica e interpello riferito alle precedenti annualità

Perdite sistematiche se per es. ho esclusione della disciplina per accoglimento di interpello disapplicativo nel 2017. Devo comunque indicare interpello disapplicativo nel 2018 2019 2020 in dichiarazione anche se presentato nel 2017?

S. V.

Innanzitutto si rende necessario verificare se la disapplicazione riguarda la disciplina delle società non operative o quella delle società in perdita sistematica: è sempre bene ricordare, infatti, che si tratta di due distinte fattispecie, che devono essere autonomamente considerate nell'ambito di eventuali istanze di interpello.

Ciò premesso, e ritenendo che la disapplicazione riconosciuta dall'interpello riguardi le società in perdita sistematica, si rende necessario compilare il rigo RS 116, casella "Soggetto in perdita sistematica", indicando uno dei due seguenti codici:

5 – società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi;

6 – sempre in caso di accoglimento dell'istanza di disapplicazione, se è previsto l'esonero

dall'obbligo di compilazione del prospetto.

#4

Detrazione box auto: rileva il numero dei box?

Ci sono limiti per il numero di garage che posso indicare come pertinenziali per la stessa abitazione e che posso pertanto acquistare con l'agevolazione?

O. SAS D. M. S. & C.

Non è previsto un numero massimo di garage per i quali è possibile beneficiare della detrazione; si rende tuttavia sempre necessario rispettare il vincolo di pertinenzialità.

3

Partecipazione di controllo nell'attivo circolante

Anche le partecipazioni in imprese controllate possono essere iscritte nell'attivo circolante?

O.C.

Ai sensi dell'articolo 2424-bis, comma 2, cod. civ. “Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni”.

Come chiarito dal principio contabile Oic 21, tuttavia, “le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore ad un quinto del capitale della partecipata, ovvero ad un decimo se quest'ultima ha azioni quotate nei mercati regolamentati sono normalmente classificate tra le immobilizzazioni finanziarie, per presunzione non assoluta (iuris tantum) di legge”.

Da ciò ne discende, dunque, che anche le partecipazioni di controllo devono essere rilevate nell'attivo circolante se sono comunque destinate alla negoziazione.

2

Covid-19 e società di comodo: termini per l'istanza di interpello

Ai fini della disapplicazione delle norme in materia società di comodo, l'interpello disapplicativo per "covid-19" entro quali termini va presentato?

S. V.

In risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-06289 del 23.06.2021 è stato chiarito quanto segue: *"anche in considerazione dell'eterogeneità delle situazioni riscontrabili, l'Agenzia delle entrate fa presente che potrà comunque valutare caso per caso, in base alle previsioni rispettivamente recate dall'articolo 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994 e dall'articolo 2, comma 36-decies, del decreto-legge n. 138 del 2011, gli interpelli presentati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 212 del 2000, da parte delle società che intendano dimostrare come l'emergenza epidemiologica abbia oggettivamente reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito, ovvero non abbia consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al precedente comma 4 dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994".*

Secondo la (non condivisibile) interpretazione offerta, dunque, non possono essere individuate cause di disapplicazione automatica legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ragion per cui, in mancanza di altre cause di esclusione/disapplicazione automatica, il contribuente che non supera il test di operatività o delle perdite sistematiche deve valutare la presentazione di un interpello probatorio (che, lo si ricorda, non è comunque obbligatorio).

Deve innanzitutto essere ricordato che è necessario presentare due istanze separate nel caso in cui la società non superi il test di operatività e il test delle perdite sistematiche: non è dunque possibile "cumulare" le due diverse discipline in un'unica istanza.

L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione.

Considerato che è concesso un termine di 120 giorni all'Agenzia delle entrate per la risposta, sicuramente presentare prima l'istanza può essere utile per recepire in dichiarazione gli esiti dell'interpello stesso.

1

Sismabonus acquisti e sismabonus per l'impresa di costruzione

Il Sismabonus acquisti è applicabile anche se l'impresa costruzione ha beneficiato del sismabonus?

T.E.

Sul punto potrebbero assumere rilievo le risposte alle istanze di interpello n. 433 e 437/2021,

con le quali l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto la possibilità, per l'acquirente, di beneficiare della detrazione per l'acquisto di immobili ristrutturati pur se l'impresa di costruzioni ha beneficiato dell'ecobonus o del sismabonus.

Infatti, le detrazioni da ultimo richiamate sono determinate analiticamente in base al costo degli interventi, e, quindi, su componenti diverse dal prezzo globale (sul quale è invece commisurato il bonus per l'acquisto di immobili ristrutturati).

Maggiori incertezze devono essere espresse, invece, con riferimento alla possibilità di beneficiare del sismabonus acquisti, in quanto il sismabonus acquisti "premia" il miglioramento sismico, al pari del sismabonus di cui potrebbe beneficiare l'impresa di costruzione: l'agevolazione, quindi, verrebbe applicata due volte a fronte degli stessi interventi.

Sul punto si attendono, quindi, chiarimenti ufficiali. Nel frattempo si propende per la risposta negativa al quesito.

Per aderire alla **Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



COMMUNITY

IVA

Le vendite a distanza intracomunitarie e il regime OSS UE

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

E-COMMERCE: TUTTE LE NOVITÀ A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Da oggi, 1° luglio 2021, diventa operativo il **sistema OSS** (One Stop Shop), per le **vendite a distanza** di beni spediti da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell'Ue e per le prestazioni di servizi rese a **consumatori finali** assoggettate all'Iva nello Stato membro di consumo.

Il regime OSS (UE) introduce un sistema europeo di **assolvimento dell'Iva, centralizzato e digitale**, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, detti TTE) ricomprende le **vendite a distanza intracomunitarie** ed i **servizi resi a consumatori finali intracomunitari**.

Il termine “**vendite a distanza intracomunitarie di beni**” comprende le cessioni a favore dei seguenti acquirenti:

- cessioni di beni a **persone che non sono soggetti passivi (consumatori)**;
- cessioni di beni (inclusi prodotti sottoposti ad accisa) a **soggetti passivi o enti non soggetti passivi di cui all'articolo 151 della direttiva Iva** (relazioni diplomatiche, organismi internazionali, Nato, ecc.); e
- cessioni di beni (ad esclusione dei prodotti sottoposti ad accisa) a favore di (denominato gruppo dei 4):
 1. soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno loro alcun diritto a detrazione;
 2. soggetti passivi assoggettati al regime comune forfettario per i produttori agricoli;
 3. soggetti passivi assoggettati al **regime del margine per i beni d'occasione**;
 4. enti non soggetti passivi.

Nelle vendite a distanza il nuovo [**articolo 40, comma 4, D.L. 331/1993**](#) (modificato ad opera del D.Lgs. 83/2021), richiede la verifica del **limite di 10.000 euro** al di sopra del quale occorre versare l'Iva del paese di destinazione.

Tale soglia interessa le **prestazioni transfrontaliere di servizi TTE e le vendite a distanza intracomunitarie di beni** ma non le prestazioni di altri tipi di servizi svolte a favore di destinatari nell'UE che richiedono sempre l'applicazione dell'Iva.

Si pensi ad esempio all'**installazione di un impianto antifurto presso un'abitazione privata in Francia**, fatturato ad un consumatore finale: richiede l'applicazione dell'Iva francese in base all'[articolo 7-quater, comma 1, lettera a\) D.P.R. 633/1972](#), indipendentemente dall'importo.

Con il **regime OSS** il prestatore italiano può, **in alternativa all'identificazione diretta in Francia**, aderire al regime OSS (UE).

Le prestazioni di servizi TTE transfrontalieri e le vendite a distanza intracomunitarie di beni fino a concorrenza dell'importo pari a 10.000 euro saranno soggette al **medesimo trattamento Iva delle prestazioni/cessioni nazionali**.

È possibile scegliere di **registrarsi all'OSS anche se non si supera la soglia**; in tal caso la **decisione è vincolante per due anni civili**. In ogni caso, **non appena viene superata la soglia annua** di 10.000 euro, si applica la disposizione generale e l'Iva sarà dovuta nello Stato membro del destinatario per i servizi TTE e nello Stato membro nel quale i beni sono spediti o trasportati in caso di vendite a distanza intracomunitarie di beni.

Si fa riferimento al superamento del limite **nell'anno solare precedente e nell'anno in corso**. Tenendo conto dei precedenti limiti, diversi da Stato a Stato e compresi tra i 35.000 ed i 100.000 euro (validi fino al 30 giugno 2021), è possibile che siano state effettuate vendite a distanza sotto soglia precedente (ad esempio per 15.000 euro) ma che, in base ai nuovi limiti, fanno scattare l'obbligo di applicazione dell'Iva a destino.

In condizioni normali, gli effetti della registrazione decorrono dal **primo giorno del trimestre civile seguente** quello in cui il soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione l'intenzione di iniziare ad avvalersi del regime.

Pertanto, se il contribuente comunica allo Stato membro di identificazione l'intenzione di iniziare a utilizzare il regime e fornisce le informazioni necessarie, ad esempio **il 30 giugno 2021**, lo stesso potrà avvalersi dello sportello unico per le prestazioni/cessioni effettuate **a partire dal 1° luglio 2021**.

Se il soggetto passivo inizia ad effettuare prestazioni/cessioni rientranti nell'ambito del regime prima della data di registrazione, il regime prende inizio **dalla data della prima prestazione/cessione**, a condizione che il soggetto passivo abbia comunicato allo Stato membro di identificazione di avere avviato attività rientranti nel regime **entro il decimo giorno del mese successivo a quello della prima prestazione**.

Le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l'Ue, tramite interfacce elettroniche, potranno **beneficiare dei seguenti vantaggi: disporre della sola partita**

Iva italiana, per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri; **dichiarare l'Iva in Italia**, tramite **un'unica dichiarazione elettronica** ed effettuare un **unico pagamento dell'Iva** dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi; interfacciarsi con la sola Agenzia delle Entrate italiana, anche se le vendite avvengono in tutta la Ue.

La dichiarazione Iva trimestrale di cui all'[**articolo 74 quinquies D.P.R. 633/1972**](#) (così come modificato dal D.Lgs 83/2021), da **presentare entro la fine del trimestre** di riferimento dai soggetti che si avvalgono del regime speciale, evidenzierà **tutte le somme dovute suddivise tra i vari paesi comunitari**.

Il [**Provvedimento n. 168315/2021 del 25 giugno 2021**](#) ha individuato nel **COP (Centro Operativo di Pescara)** l'ufficio competente allo svolgimento delle attività e dei controlli relativi ai regimi speciali OSS UE. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, i soggetti passivi domiciliati o residenti al di fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché i soggetti passivi stabiliti fuori dell'Unione europea, identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato, che scelgono di avvalersi del regime speciale One Stop Shop Ue di cui all'[**articolo 74-sexies D.P.R. 633/1972**](#) utilizzano le funzionalità ad essi rese disponibili, **tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate**, previo inserimento delle **proprie credenziali personali**.

La registrazione **viene effettuata online**, inserendo i dati richiesti e trasmettendo così in via telematica l'opzione.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Irap non dovuta anche se è stata presentata la dichiarazione

di Lucia Recchioni

Special Event

TUTTOCASISTICHE COMPILAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI D'IMPRESA E IRAP



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Anche se il contribuente **ha presentato la dichiarazione Irap** può comunque dimostrare, in giudizio, che **non sussiste autonoma organizzazione**, potendo in questo modo vedersi **annullata la cartella di pagamento** emessa a seguito della procedura di liquidazione automatica [articolo 36 bis D.P.R. 600/1973](#).

Sono questi i principi ribaditi dalla **Corte di Cassazione**, con l'**ordinanza n. 18581**, depositata ieri, 30 giugno.

Il caso riguarda un **avvocato** che, pur avendo presentato la **dichiarazione Irap**, non aveva versato l'imposta, ritenendo **non sussistente l'autonoma organizzazione**.

Impugnava, dunque, la **cartella di pagamento** ricevuta a seguito della **procedura di liquidazione automatica** [articolo 36 bis D.P.R. 600/1973](#).

Il contribuente risultava **soccombente in secondo grado**, avendo la CTR rilevato che la cartella era stata emessa a fronte di un **omesso versamento di imposta dichiarata dallo stesso contribuente**, e avrebbe potuto dunque essere impugnata soltanto per **vizi propri**, e non per questioni di merito.

Il professionista proponeva **ricorso per cassazione**.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, è tornata a ricordare che, secondo l'orientamento ormai **costante** della stessa Corte:

- **se il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi**, affermando di essere soggetto a Irap, ma **non effettua il versamento**, l'Agenzia delle entrate è legittimata ad emettere la **cartella di pagamento**, poiché l'esistenza dell'**autonoma organizzazione** è stata dichiarata dallo stesso contribuente;
- la **dichiarazione dei redditi non è una dichiarazione di volontà** ma una dichiarazione di

scienza, dunque **emendabile e ritrattabile**, ragion per cui il contribuente, anche in sede **contenziosa** può provare che l'originaria dichiarazione era **viziata da errore di fatto o di diritto**, e, che, quindi, il presupposto impositivo **non era sussistente** (SS. UU., n. 13378/2016; Cassazione, n. 21968/2015);

- in quest'ultimo caso, **spetta al contribuente** che intende “**ritrattare**” la propria dichiarazione **dimostrare il fatto impeditivo** dell'obbligazione tributaria.

Invero, come chiarito dalla precedente sentenza della [Corte di Cassazione n. 6239 del 05.03.2020](#), se non fosse previsto a carico del contribuente **l'onere di provare** la mancanza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione “*si determinerebbe un'irrazionale disparità di trattamento a sfavore di coloro che chiedono il rimborso di un'imposta versata e non dovuta, onerati di fornire la prova del diritto alla restituzione, rispetto a coloro che, dopo essersi dichiarati soggetti all'imposta ed averla indicata nella dichiarazione, ne omettono (in tutto o in parte) il versamento*”.

LAVORO E PREVIDENZA

L'iscrizione Inps dell'incaricato alle vendite

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

IL SUPERBONUS E LE ULTIME NOVITÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il soggetto **incaricato alle vendite a domicilio**, quale **venditore porta a porta**, che opera con **contratto di lavoro autonomo**, deve essere **iscritto alla gestione separata Inps**.

In particolare, dal punto di vista previdenziale, si applicano le norme previste per i lavoratori con **contratto di collaborazione coordinata e continuativa**, a decorrere dalla data di apertura della **partita Iva**.

A tale riguardo si ricorda che il venditore porta a porta è obbligato all'apertura della partita Iva solamente dal momento in cui, nell'anno solare, percepisce un reddito, al netto della **deduzione forfettaria, pari o superiore a 5.000 euro**.

Vale a dire che l'obbligo di apertura della partita Iva "scatta" se il **reddito lordo annuo** supera l'importo di **6.410,26 euro**, ricavato dalla seguente proporzione: [5.000 : 78 = X : 100].

Di pari passo, quindi, l'incaricato alle vendite, con un **reddito per provvigioni annue nette oltre i 5.000 euro**, deve effettuare il versamento dei **contributi Inps**, di cui alla L. 335/1995; di converso, il **mancato superamento** della soglia **non comporta il versamento**.

Rimane a carico dell'incaricato alle vendite, nell'ipotesi di **più rapporti di lavoro in essere**, l'obbligo di comunicare tempestivamente ai propri committenti il **superamento della soglia di esenzione**.

Infatti, se la soglia di esenzione è superata con la presenza di **più provvigioni nello stesso mese**, ciascun committente deve provvedere, in **misura proporzionale** a seconda dell'importo della provvigione erogata e quella totale percepita, al **versamento dei contributi**.

Dal momento dell'iscrizione alla **gestione separata Inps**, la quota dovuta, pari, in generale, al **33,72 per cento** (si veda la [circolare 12/2021](#) dell'Inps) del reddito imponibile, al netto del 22 per cento a titolo di **deduzione forfettaria**, per i soggetti non assicurati presso altre forme

pensionistiche obbligatorie, è:

- **1/3 a carico dell'incaricato;**
- **2/3 a carico della società committente**, la quale ha il compito di **versare i contributi**, in qualità di **sostituto**, eseguendo il pagamento **entro il 16 del mese successivo** a quello di effettiva corresponsione del compenso.

Inoltre, si rileva che, come previsto dall'Inps con la [**circolare 103/2004**](#), l'obbligo di iscrizione alla **gestione separata** si configura soltanto allorché gli **emolumenti**, percepiti nell'arco dell'anno solare, a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, **superino l'importo di 5.000 euro e a decorrere da tale momento**.

Per completezza si evidenzia che, ai fini dell'**ammissione alla gestione separata**, occorre procedere con l'iscrizione all'interno del sito dell'Istituto dedicata ai **lavoratori parasubordinati**, indicando l'opzione “**parasubordinato**”, la **decorrenza e i dati aggiuntivi** (quali il numero di telefono cellulare, l'indirizzo mail o di posta elettronica certificata).

CRISI D'IMPRESA

“Cram down” fiscale con il dissenso dell'Amministrazione finanziaria

di Caterina Bruno

Seminario di specializzazione

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'istituto della **transazione fiscale** costituisce una particolare procedura "transattiva" tra il Fisco e il contribuente esperibile in sede di **concordato preventivo**, potendo essere parte integrante del piano di risanamento, originariamente previsto dall'[articolo 160 della "vecchia" L.F.](#) e della domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, nonché? delle trattative che precedono la stipula degli **accordi di ristrutturazione dei debiti** di cui al previgente [articolo 182-bis L.F.](#).

Come chiarito dalla [Corte Costituzionale n. 225/2014](#) ricorrendo a tale istituto **l'imprenditore in crisi** puo? proporre alle agenzie fiscali o agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, **il pagamento parziale ovvero dilazionato** dei tributi o dei contributi e dei relativi accessori, in **deroga al principio generale di indisponibilità e irrinunciabilità del credito** da parte **dell'Amministrazione finanziaria**.

L'istituto, **rispetto alla sua introduzione nel 2006**, e? stato interessato da significativi interventi legislativi che ne hanno modificato l'originaria configurazione, tra cui, da ultimo, la novella introdotta **dall'articolo 3, comma 1 bis, D.L. 125/2020, convertito nella L. 159/2020**, che ha previsto la possibilità per il Giudice fallimentare di omologare il **concordato preventivo e/o l'accordo di ristrutturazione** anche **in mancanza di voto e/o di adesione** da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Tale omologa può avvenire al ricorrere delle **seguenti condizioni**:

- quando **l'adesione è determinante** ai fini del raggiungimento delle **maggioranze** richieste **dall'articolo 177 L.F.** ovvero della **percentuale** di cui all'[articolo 182 bis, comma 1, L.F.](#);
- quando la proposta di **soddisfacimento dei crediti** della predetta amministrazione appare, anche sulla base delle risultanze della **relazione del professionista**, più

conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

La recente modifica legislativa ha fatto sorgere **differenti interpretazioni dottrinali** in merito alla possibilità ed ai limiti concessi al Tribunale di **omologare la transazione fiscale e contributiva "anche in mancanza di voto"** (nel **concordato preventivo**), ovvero **"anche in mancanza di adesione"** (nell'accordo di ristrutturazione dei debiti) da parte dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali alla **proposta di transazione** loro formulata.

In particolare, si fronteggiano **tre distinte posizioni** che hanno trovato seguito anche in seno alla giurisprudenza, in merito alla valutazione del perimetro del **potere attribuito al Tribunale**: secondo una **prima tesi più restrittiva**, il Tribunale disporrebbe del potere-dovere di intervenire in via sostitutiva solo allorquando **non sussista alcuna espressione di voto o di adesione**; un **secondo indirizzo, estensivo**, considera anche il **voto negativo o il rigetto** dell'adesione da parte dell'erario quale presupposto della omologazione, da parte del Tribunale, della proposta del concordato o dell'accordo; infine, secondo una **terza ipotesi ricostruttiva intermedia**, il potere sostitutivo di **omologa del Tribunale** ricorrerebbe sia in caso di **mancata pronuncia sia in caso di rigetto** della proposta **nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione** dei debiti, ma non anche nell'ambito del concordato.

La recente giurisprudenza di merito, lungi dal considerare la norma modificativa in commento un'ipotesi di norma eccezionale dettata dall'**emergenza Covid 19**, bensì una **previsione ordinaria** finalizzata a disciplinare durevolmente ed in termini significativamente diversi **il trattamento dei debiti tributari e contributivi** del previgente regime dei **concordati preventivi** e degli **accordi di ristrutturazione**, ha comunque inteso dare risalto al **raccordo all'emergenza pandemica** riconosciuto dall'incipit dell'[**articolo 3, comma 1 bis, D.L. 125/2020**](#) previsto "in considerazione della situazione di crisi economica per le imprese".

Sotto tale profilo, la giurisprudenza ha dato atto che **l'attuale contesto economico**, fortemente condizionato in negativo dalla crisi dovuta al **diffondersi della pandemia**, rende opportuno il ricorso ad istituti volti alla **definizione concordata della crisi** di impresa ivi compresa una quanto più celere **chiusura delle procedure fallimentari** mediante lo strumento del concordato anche al fine di immettere in circolo immediatamente le **risorse finanziarie recuperabili** dalle **procedure concorsuali** ed evitare un grave pregiudizio per i creditori.

In tale ottica, degne di nota appaiono le posizioni assunte dal **Tribunale di La Spezia** e dal **Tribunale di Teramo** tese ad adottare un **provvedimento in contrasto** con l'**espresso voto negativo** dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare il **Tribunale di La Spezia**, con la **sentenza del 14 gennaio 2021**, ha omologato l'accordo, pur con il **dissenso dell'Agenzia delle entrate**, sulla base della considerazione che il credito erariale avrebbe ricevuto **maggior soddisfazione dall'esecuzione** dell'accordo di **composizione della crisi** rispetto all'ipotetica alternativa rappresentata dalla **procedura di liquidazione** del patrimonio.

Sebbene assunta nell'ambito del **diverso istituto** della composizione della crisi ex **L. 3/2012** l'attuale corrispondenza dell'**articolo 12, comma 3-quater, L. 3/2012** con i novellati **articolo 180, comma quarto, L.F.** in materia di concordato preventivo e **articolo 182-bis, comma quarto, L.F.**, in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti, favorisce **un'armonizzazione del nuovo istituto** della transazione fiscale.

Anche il **Tribunale di Teramo** con la **sentenza del 19 aprile 2021**, nell'ambito di una **procedura di concordato**, ha optato per l'approvazione della proposta **nonostante il voto contrario dell'Amministrazione** finanziaria, trattandosi di voto determinante per il raggiungimento delle maggioranze di legge e tenuto conto della **preferibilità? della proposta** per la stessa amministrazione, **rispetto** al soddisfacimento offerto dalla **soluzione liquidatoria**.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

M&A studi dentistici: i vantaggi

di Riccardo Conti di MpO & Partners



“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:
Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.*

Così come accade per le aziende, anche gli studi dentistici sono spesso coinvolti in operazioni di fusione e acquisizione (c.d. operazioni di M&A). Tipicamente, queste operazioni hanno due possibili finalità: la semplice **cessione o acquisizione di uno studio**, oppure **la realizzazione di un processo aggregativo**.

Le prime fanno riferimento a situazioni in cui il dentista, per diverse motivazioni, decide di abbandonare la professione e quindi di cedere il proprio studio ad un collega, che subentrerà dietro il pagamento di un corrispettivo. La cessione può riguardare poi l'intera struttura (comprensiva delle attrezzature dei contratti in essere, ecc.) o limitarsi alla sola pazientela (cessione del pacchetto pazienti). In entrambi i casi il cedente svolgerà esclusivamente un'opera di graduale presentazione/canalizzazione della clientela per un periodo di circa 12 mesi.

Un progetto di aggregazione si caratterizza invece per l'inserimento di uno studio (aggregato) all'interno di un altro studio di dimensioni più grandi (aggregante). In questo caso, il professionista uscente non cesserà la sua attività professionale/sanitaria ma la continuerà al fianco del professionista aggregante, nei confronti della pazientela sia sua sia condivisa.

Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento delle operazioni M&A di studi dentistici, principalmente in risposta al mutamento che ha interessato e sta interessando il contesto in cui operano. I fenomeni alla base di questo mutamento sono principalmente due: l'aumento dell'età media dei professionisti e l'imprenditorializzazione del settore.

Aumento dell'età media dei dentisti.

Stando ai dati riportati dalla rivista Dental Tribune, ad ottobre 2020 il numero di dentisti over 65 è salito a circa diecimila, evidenziando sempre più la tendenza all'invecchiamento degli

operatori di questo settore. Occorre ricordare che l'attività odontoiatrica si caratterizza per il continuo sforzo fisico che questa professione richiede, il quale si aggrava con l'avanzare dell'età. Per fare un esempio, l'utilizzo di particolari attrezzi come microscopi e occhiali ingranditori, sebbene permetta un campo visivo migliore, sottopone continuamente la vista a notevoli affaticamenti.

Una delle conseguenze di questo aumento dell'età media dei dentisti è l'intensificarsi del **problema del passaggio generazionale**: non è agevole individuare un soggetto che possieda sia le competenze tecnico/professionali sia le caratteristiche personali, reputazionali ed umane che permettano il trasferimento del rapporto fiduciario esistente con i pazienti, soprattutto nel caso degli studi mono-professionali. Qualora non si sia individuato un successore, lo studio cesserà nel momento in cui il dentista deciderà di andare in pensione.

Le operazioni M&A di studi dentistici rappresentano una soluzione al problema del passaggio generazionale. Cedendo il proprio studio il professionista cedente potrà innanzitutto beneficiare del **vantaggio economico rappresentato dall'incasso del prezzo di cessione**, e anche favorire il mantenimento di dipendenti e collaboratori e la continuità della prestazione ai pazienti. Specularmente, il **professionista acquirente avrà modo di poter disporre fin da subito di clientela fidelizzata, staff, attrezzi e locali**. Inoltre, avrà l'opportunità di apprendere tutto il know-how e l'esperienza accumulata negli anni dal professionista cedente. Acquisendo uno studio dentistico l'acquirente può innescare una serie di dinamiche vincenti dal punto di vista economico. Infatti, vedrà aumentare quantitativamente la propria base **pazienti** con l'inserimento dei nuovi clienti entranti che confluiranno nella pazientela già esistente, determinando in questo modo un **incremento del fatturato**. Ciò, conseguentemente, genererà un incremento dei servizi offerti, fornendo al professionista acquirente **nuove opportunità di crescita**. In ultimo, l'acquisizione di uno studio odontoiatrico permette di conseguire vantaggi di tipo strategico, rappresentati dalla **possibilità di aprire una nuova sede in una località diversa**, con un maggiore bacino di utenza di pazienti oppure, più semplicemente, dall'**opportunità di trasferimento della residenza del professionista acquirente** in una zona più conveniente a seconda delle proprie esigenze personali.

Continua a leggere qui: <https://mpopartners.com/articoli/ma-studi-dentistici-vantaggi/>

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Come fare impresa oggi

di Luisa Capitanio – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

Chi sceglie di fare impresa oggi, lo fa con le stesse **motivazioni**, lo stesso approccio di qualche decennio fa? Probabilmente no.

Vi sono stati alcuni **imprenditori virtuosi ed illuminati** che hanno fatto storia **facendo impresa in modo innovativo** e che ancora oggi vengono citati come esemplari, primo fra tutti Adriano Olivetti.

Imprenditori che compresero quanto **importanti sono le persone per una organizzazione**, quanto rilevante sia il **patrimonio immateriale** e quanta ricchezza sia in grado di generare una impresa che ha un **rapporto positivo ed etico** con il territorio nel quale è insediata.

Oggi, i **paradigmi del fare impresa sono cambiati** e per avere successo e mantenere alta la propria reputazione, l'**imprenditore deve prendersi cura di territorio, società ed ambiente**.

Ecco dunque che chi sceglie di fare impresa oggi, è spinto da **motivazioni che vanno ben oltre il mero profitto**. Anzi, il profitto diventa una conseguenza del buon operato e del virtuoso impatto che si sceglie di adottare.

Anche l'imprenditore che, in seguito a un passaggio generazionale, prende il timone di una impresa storica, comprende la **necessità di rivedere l'organizzazione**, cambiare le dinamiche e tarare gli obiettivi strategici, rendendoli adeguati e coerenti con i tempi e i **bisogni del nuovo mercato**.

Come fare impresa oggi? Ecco la mia lista dei comportamenti virtuosi per fare impresa oggi:

- **Creare Valore**, cioè qualcosa che produca del bene (aumentare il benessere, risolvere un problema, rispondere a un bisogno).
- **Mantenere coerenza** tra il Valore generato e la visione, la missione e i Valori dell'impresa.
- **Essere sostenibili**, avendo cura di ridurre l'impatto sull'ambiente.
- **Essere auto-sostenibili**, generando ricchezza e redditività.
- **Lavorare sull'inclusione sociale** (di genere, razza, cultura, religioni, capacità, abilità).
- **Accettare il rischio**, ma definirlo e misurarlo costantemente.
- **Immaginare la crescita in modo nuovo**. Non esistono più solo gli investimenti in solitaria. Il bello del nuovo fare impresa sono le reti, le aggregazioni, le integrazioni.
- **Fare networking**: conoscere, dialogare, scambiare esperienze ed idee è una grande

ricchezza.

- **Sviluppare la propria squadra:** motivare e coinvolgere, rendere i collaboratori parte coinvolta per la realizzazione del sogno imprenditoriale è un must.
- **Riconoscersi ed accettarsi con il ruolo di traghettatori:** preparare l'azienda alla propria assenza dimostra generosità e garantisce la continuità dell'impresa. La delega e la pianificazione del passaggio generazionale sono progetti strategici delicati che vanno costruiti fin dal primo giorno.
- **Cercare forme di collaborazione anche con i concorrenti:** oggi che il mercato detta le regole, le risorse a disposizione sono scarse, i margini si riducono e l'**innovazione** e la **comunicazione** sono **asset strategici** che richiedono investimenti continui, trovare il modo per fare un pezzo di strada insieme, lavorando ad un progetto comune (sviluppo di un nuovo prodotto? internazionalizzazione? comunicazione? vendita?) si rivela una vera ricchezza.

Ci sono altri comportamenti virtuosi che possono aiutarci ad arricchire questo decalogo? Quali potrebbero essere? Vuoi aiutarmi ad arricchirlo?

